



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Senato Accademico

OGGETTO: Modifica *“Regolamento didattico-tipo corso di studio”*.

Premesso:

- che, con D.R. n. 1274 del 13 giugno 2019 è stato emanato il nuovo *“Regolamento didattico-tipo corso di studio”*, successivamente modificato con D.R. n. 1464 dell’8 luglio 2019 e con D.R. n. 2625 del 26 novembre 2019;
- che, l’art. 14-*bis* *“Trasferimento e riconoscimento dei crediti (solo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale)”* del Regolamento de quo prevede al comma 1 che: *“Nei casi di trasferimento da altra Università italiana, comunitaria, o extracomunitaria di studenti già iscritti al medesimo corso di laurea, ovvero già iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria, per i quali è previsto il superamento della medesima prova di ammissione, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente”*;
- che il predetto articolo è conforme alle disposizioni del Decreto MIUR n.385 del 14 maggio 2018 che, all’allegato 2, punto 12, relativamente all’iscrizione ad anni successivi al primo, così recita: *“(…) non è richiesto il superamento della prova di ammissione esclusivamente a coloro che sono già iscritti ai medesimi corsi di laurea magistrale a ciclo unico – o che sono già iscritti al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Classe LM/41) oppure al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM/46), per i quali è previsto il superamento della stessa prova di ammissione - in altra sede universitaria italiana ovvero comunitaria ovvero extracomunitaria”*;

Visto:

- che, con i successivi Decreti n. 385 del 14 maggio 2019 e n.218 del 16 giugno 2020, l’orientamento ministeriale è cambiato, anche a seguito di numerose pronunce giurisprudenziali che si sono uniformate all’indirizzo del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n.1/2015), prevedendo che, relativamente all’iscrizione ad anni successivi al primo, trattandosi di soggetti che non si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario italiano, bensì che sono già inseriti ed iscritti in università italiane o straniere, si debba valutarne unicamente l’impegno complessivo di apprendimento, senza richiedere il superamento di alcuna prova di ammissione;

- che la recente giurisprudenza ha affermato che il principio debba valere anche nei confronti di studenti che provengono da qualsiasi altro corso di studio, in quanto il diniego motivato dal mancato superamento del test di ammissione previsto dalla legge n. 264/99 è legittimo *“solo con riferimento al primo anno del corso di studi”* mentre per gli anni successivi al primo *“il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi ed è sottoposto unicamente all’indefettibile limite dei posti disponibili”*;

Considerato:

- pertanto, che è opportuno modificare il predetto art. 14-*bis*, comma 1, del *Regolamento didattico-tipo corso di studio*", al fine di adeguarlo agli indirizzi giurisprudenziali e all’attuale orientamento ministeriale, così come di seguito si riporta: **“1. Nei casi di trasferimento da altra Università italiana, comunitaria o extracomunitaria o di passaggio da altro Corso di Studio, il Consiglio di Corso di Laurea delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente. Le iscrizioni ad anni successivi al primo possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili a seguito di rinunce, trasferimenti, abbandoni nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi in merito alla suddetta disponibilità. A al fine, non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. L’iscrizione ad anni successivi al primo è sempre subordinata all’accertamento del percorso formativo compiuto dallo studente che richiede il trasferimento, con segnato riguardo alle peculiarità del corso di laurea, agli esami sostenuti, agli studi teorici compiuti e alle esperienze pratiche acquisite nell’Ateneo di provenienza nonché all’ineludibile predetto limite del numero di posti disponibili assegnato all’Università stessa per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale.”**

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico quanto segue:

- di approvare, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, la modifica del *“Regolamento didattico-tipo corso di studio”*, il cui testo è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- di conferire mandato alla Segreteria tecnica attività regolatorie di apportare d’ufficio le necessarie modificazioni ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio dell’Ateneo ad accesso programmato a livello nazionale.

Allegati: “Regolamento didattico-tipo corso di studio”

Il Responsabile della struttura proponente
Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno